

numero			Bellinzona
4946	fr	1	15 novembre 2016
Repubblica e Cantone Ticino Consiglio di Stato Piazza Governo 6 Casella postale 2170 6501 Bellinzona telefono +41 91 814 43 20 fax +41 91 814 44 35 e-mail can-sc@ti.ch			Repubblica e Cantone Ticino

Il Consiglio di Stato

Ufficio federale dell'energia
Sezione Diritto dell'elettricità,
del trasporto in condotta e delle acque
Mühlestrasse 4
3063 Ittigen

werner.gander@bfe.admin.ch

Consultazione in merito alla revisione parziale dell'Ordinanza sugli impianti elettrici a bassa tensione OIBT (OIBT; RS 734.27)

Gentili signore e egregi signori,

vi ringraziamo per averci dato l'opportunità di esprimere la nostra opinione in merito alla summenzionata procedura di consultazione.

Qui di seguito formuliamo le nostre osservazioni.

Il progetto in esame prevede una revisione sostanziale dell'attuale ordinanza che, dalla sua entrata in vigore il 1. gennaio 2002, è stata modificata solo in singoli punti di secondaria importanza. Come emerge anche dal rapporto esplicativo, esso mira ad adeguare le vigenti disposizioni in materia di impianti elettrici a bassa tensione alle mutate condizioni quadro, dal profilo economico e tecnico.

In generale, dopo avere interpellato i vari servizi cantonali interessati, vi possiamo comunicare la nostra adesione al progetto.

Sulla proposta relativa all'art. 8 nutriamo tuttavia alcuni dubbi. A nostro parere, tale proposta potrebbe precludere l'ottenimento del riconoscimento quale persona del mestiere ad ingegneri provenienti dai politecnici federali anche se questi hanno studiato elettrotecnica in materie affini alle installazioni elettriche o si sono specializzati successivamente in questo ramo a livello professionale.

Pertanto, in primo luogo, visto che nell'art. 8 cpv. 2 sono menzionati tutti gli altri titoli accademici dei tecnici svizzeri, i titoli di studio ETH o EPFL dovrebbero ricomparire esplicitamente nella lista dei possibili requisiti per l'ottenimento del riconoscimento quale persona del mestiere (se del caso previa certificazione di aver svolto un'attività pratica sotto la sorveglianza di una persona competente nel settore).

In secondo luogo, le condizioni d'esame per l'ottenimento del riconoscimento quale persona del mestiere e della licenza d'installazione generale non devono essere discriminanti rispetto a qualsiasi altra categoria eleggibile all'ottenimento di questi riconoscimenti. Di fatto la modifica mira a precludere l'ottenimento del riconoscimento quale persona del mestiere e quindi l'autorizzazione d'installazione generale a chiunque non abbia ottenuto prima un attestato federale di capacità (AFC) quale installatore elettricista o diploma affine giustificandolo con l'assenza di esperienza pratica. Con la formulazione proposta non risulta praticamente più possibile accedere al riconoscimento e alla licenza senza dapprima ottenere un AFC, mentre sarebbe sufficiente, più equo e coerente poter comprovare le proprie capacità pratiche acquisite con un esame come lo si è fatto fino ad ora. La formulazione proposta appare pertanto eccessivamente rigida e discriminatoria.

Infine la traduzione di alcune norme – in particolare il nuovo tenore dell'art. 8 cpv. 1 – appare poco convincente.

Ringraziandovi nuovamente per averci consultato, cogliamo l'occasione per porgervi i nostri migliori saluti.


PER IL CONSIGLIO DI STATO

Il Presidente:



Paolo Beltraminelli

Il Cancelliere:



Arnaldo Coduri

Copia per conoscenza:

- Dipartimento del territorio (dt-sg@ti.ch)
- Dipartimento delle finanze e dell'economia (dfe-dir@ti.ch)
- Deputazione ticinese alle camere federali (can-relazioniesterne@ti.ch)
- Divisione dell'ambiente (dt-da@ti.ch)
- Pubblicazione in Internet